

## Il Responsabile della Sicurezza Informatica (con fac-simile di modello di incarico)

di [Luigi Risolo](#)

Pubblicato il 8 aprile 2010

l'analisi di una delle figure chiave nel mondo della 'privacy' aziendale

### **Premessa.**

La figura professionale del responsabile della sicurezza informatica si colloca in quei contesti aziendali nei quali l'elemento preponderante, ai fini lavorativi, è dato dalla presenza di sistemi informatici, raggruppabili in tre categorie:

- Hardware, ovvero tutti i componenti fisici di una apparecchiatura elettronica;
- Software, cioè i programmi necessari al funzionamento dell'apparecchiatura elettronica nonché utili per l'elaborazione dei dati;
- Dati, cioè le informazioni elaborate e gestite attraverso il software.

A tali categorie si aggiungono gli strumenti accessori, i quali hanno funzioni di ausilio all'elaborazione e trattamento dei dati, e sono identificabili, ad esempio, nei supporti di memorizzazione ( validi a custodire i dati elaborati ), nelle reti informatiche ( collegamenti intranet ed internet ), negli accessi ( cioè la possibilità di visualizzare i dati gestiti ed elaborati da diversi soggetti autorizzati ) nonché nell'attività degli operatori e sistemisti informatici.

La sicurezza informatica ha l'obiettivo fondamentale di garantire un efficiente grado di protezione dei dati elaborati attraverso gli strumenti elettronici, riducendo al minimo il rischio, ad esempio, che gli stessi possano cadere in usi impropri o possano determinare lesione del diritto della riservatezza altrui.

Tali necessità sono principi sanciti, per l'appunto, dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ( Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ), la quale prevede, anche con riferimento alla sicurezza informatica, adempimenti e sanzioni a carico delle aziende ed enti pubblici e privati.

Tutto ciò presuppone, tuttavia, l'adozione di una vera e propria politica aziendale della sicurezza informatica, la quale parte anche dall'individuazione e nomina di una figura professionale che si possa occupare di tali attività.

### **Definizione.**

Il responsabile della sicurezza informatica, è colui il quale è incaricato della definizione, realizzazione ed attuazione della relativa politica aziendale di sicurezza con funzioni prettamente operative, di informazione, di coordinamento con gli operatori aziendali che operano con gli strumenti elettronici e di avviso ai vertici aziendali sui rischi che possono incombere o incombono sul sistema informatico.

Per poter ricoprire tale ruolo è necessario che il responsabile abbia una adeguata e certificata conoscenza in materia di sistemi, reti e sicurezza informatica nonché capacità progettuali e di pianificazione.

Si presuppone, altresì, che il soggetto individuato a svolgere tale compito, abbia le seguenti competenze:

-

conoscenza degli obiettivi da perseguire in materia di sicurezza informatica, cioè garantire, nel tempo, la sicurezza dei dati elaborati, la loro integrità, la pronta reperibilità e visibilità nel caso in cui siano richiesti dai vertici aziendali;

•

capacità di prevenzione e valutazione dei rischi, cioè la capacità di prevedere tutte le possibili situazioni che possono danneggiare i sistemi informatici ed i dati in essi contenuti, allo scopo di poter ridurre al minimo i medesimi rischi, dato che è del tutto improbabile poterne garantire il loro annullamento totale;

•

conoscenza dei rischi che possono incombere su un sistema informatico, tenendo conto sia dei fattori esterni ( sbalzi di tensione dell'energia elettrica, fattori ambientali, ecc... ) al sistema informatico che delle circostanze interne ( scarsa qualità e difetti dell'hardware, del software, attacchi da virus, ecc... );

•

conoscenza delle ipotesi di vulnerabilità, come ad esempio la previsione del fatto che soggetti estranei possano infiltrarsi all'interno dei sistemi informatici benché, magari, non dotati delle credenziali di accesso ( user e password );

•

conoscenza dei metodi di difesa idonei ad intervenire, in particolar modo, nei casi di concreta vulnerabilità o danneggiamenti in genere del sistema informatico;

•

capacità di individuare ed applicare efficaci strumenti di controllo per evitare intromissione di soggetti estranei o non autorizzati ai sistemi informatici dotati di credenziali di accesso, al fine di garantire l'integrità dei dati elaborati e conservati negli idonei supporti magnetici, nonché di garantire la regolare efficienza di detti sistemi in genere.

In fine, si rileva che è compito del datore di lavoro individuare tale figura professionale rispondente ai requisiti sopra esposti; tale scelta può essere indirizzata sia mediante selezione tra il personale dipendente che attraverso l'individuazione di un nuovo soggetto da assumere.

## **Compiti.**

I compiti del responsabile della sicurezza informatica, in linea di massima, sono di seguito elencati:

- monitoraggio e schedatura degli elaboratori informatici presenti in azienda;
  
- monitoraggio e schedatura dei software gestionali in uso;
  
- monitoraggio e schedatura delle reti informatiche;
  
- monitoraggio e schedatura delle postazioni informatiche con accesso tramite credenziali di autenticazione;
  
- monitoraggio e schedatura del flusso di dati attraverso le reti telematiche ( con indicazione degli enti e aziende interagenti e tipologia di dati trattati );
  
- rilevazione e descrizione delle eventuali procedure esistenti in merito alla gestione informatica dei documenti;
  
- rilevazione e descrizione sulla sicurezza informatica presente in azienda;
  
- rilevazione e descrizione dei possibili rischi che possono incombere;
  
- realizzazione di un progetto di sicurezza informatica;

- comunicazioni periodiche sullo stato di attuazione del progetto di cui al punto precedente;
- comunicazioni ai vertici aziendali nel caso di anomalie, incidenti e danni sul sistema di sicurezza informatica.

Tali funzioni, pertanto, tengono conto di quanto sancito, dalle norme, in materia di utilizzo di strumenti elettronici e dei dati trattati per mezzo di essi, ovvero dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dall'allegato disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza nonché dal Documento Programmatico sulla Sicurezza.

### **Normativa.**

Sotto il profilo normativo la necessità della figura professionale oggetto della presente trattazione, nonché delle sue funzioni, trae origine e fondamento da tre disposti di natura legislativa:

- articoli 33 e 34 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, aventi ad oggetto rispettivamente l'adozione delle misure minime di sicurezza e la disciplina dei trattamenti con strumenti elettronici;
- "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", allegato "B" del D. Lgs. 196/2003;
- art. 36 del citato decreto avente ad oggetto l'adeguamento nonché l'aggiornamento del Disciplinare tecnico in funzione delle evoluzioni nell'ambito tecnico-informatico, da parte delle autorità competenti.

## **Documento Programmatico di Sicurezza.**

Premesso che l'adempimento del DPS è sancito e regolato dall'art. 34, e allegato "B" ( ovvero Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ) regola 19 del Decreto sulla privacy, tra i suoi contenuti sono annoverati anche quelli connessi alla gestione della sicurezza informatica.

Laddove è prevista la presenza del responsabile, i riferimenti a titolo di adempimento devono essere riportati in due punti del DPS.

In primo luogo all'interno del Documento Programmatico sulla Sicurezza, nell'apposita sezione vanno descritti il ruolo, le funzioni, i compiti e le responsabilità della figura del responsabile della sicurezza informatica.

In secondo luogo, una volta individuato il soggetto che assumerà tale incarico, gli sarà formalizzato il tutto per iscritto, mediante apposita lettera di incarico, sottoscritta e firmata dall'incaricato e dal datore di lavoro. Una copia della lettera di nomina sarà posta all'interno del DPS, nella parte finale degli allegati.

In ultima analisi, occorre rilevare l'importanza che ricopre tale figura professionale in quanto oltre che ad essere l'attuazione concreta del disposto normativo costituisce anche una funzione di monitoraggio e buona manutenzione dei sistemi informatici con concrete possibilità di razionalizzazione dei costi aziendali attinenti gli strumenti informatici.

8 aprile 2010

Luigi Risolo

ALLEGATO

Modello di incarico.

Lettera di incarico di responsabile della sicurezza informatica

Intestazione azienda.....

Via .....nr. ....

CAP..... Città..... Prov. ....

Tel/Fax.....

P.Iva.....Cod. Fisc.....

Sito Web.....E@mail.....

Egr. Sig. ....

Via ..... Nr....

CAP.....Città.....Prov...

Oggetto: incarico alla funzione di responsabile della sicurezza informatica.

In riferimento al rapporto di lavoro con Ella instaurato in data .../.../....., e a tempo determinato della durata di mesi .../indeterminato, con la qualifica di ..... e mansione di ....., in ossequio al Contratto di Lavoro applicato ed al suo ruolo e competenze professionali all'interno dell'azienda, premesso che:

- 

l'azienda ha proceduto agli adempimenti di cui al D. Lgs. N, 196 del 30 Giugno 2003, ivi compreso l'adozione del Documento Programmatico di Sicurezza;

- 

l'azienda si deve uniformare secondo quanto stabilito nell'Allegato B "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", e nel caso specifico alla nomina di un responsabile informatico della sicurezza informatica;



Tanto premesso, l'azienda in persona del suo rappresentante legale conferisce ad Ella l'incarico di cui è cenno in oggetto.

L'Azienda affida, altresì, all'incaricato i seguenti compiti:

- definizione delle misure di sicurezza informatica da adottare e predisposizione dell'informativa per l'amministratore del sistema e per il responsabile del trattamento dei dati;
- collaborazione con il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali per la definizione del piano di formazione;
- informazione periodica al titolare del trattamento dei dati circa eventuali punti di criticità in merito all'applicazione e rispetto delle norme di sicurezza degli strumenti informatici nonchè su eventuali anomalie e/o incidenti in merito.

Nello specifico, pertanto, le viene assegnato l'incarico di responsabile della sicurezza informatica a partire dalla data di ricezione della presente e fino a revoca dello stesso, e dovrà scrupolosamente attenersi a quanto sancito dal D. Lgs. 196/2003 e dell'Allegato B, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Con la presente le vengono consegnate le istruzioni e le direttive di cui al punto precedente.

Luogo e data

Timbro e Firma

---

( Azienda )

Per accettazione

---

( Firma dell'incaricato )

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l